REGOLAMENTO (CEE) N. 500/73 DELLA COMMISSIONE
del 15 febbraio 1973
che fissa i prezzi di riferimento per le pere per la fine della campagna 1972/1973

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2745/72 (2), in particolare l'articolo 27, paragrafo 1,

considerando che, a norma dell'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1035/72, nonché dell'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1291/70 della Commissione, del 1° luglio 1970 (3), che fissa le modalità d'applicazione di detto articolo, ogni anno prima dell'inizio della campagna di commercializzazione sono fissati prezzi di riferimento validi per l'insieme della Comunità ; che tuttavia, per la presente campagna essendo il trattato relativo all' adesione di nuovi Stati membri alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica (4), firmato il 22 gennaio 1972, applicabile in questo settore dal 1° febbraio 1973, i prezzi di riferimento per le pere sono stati fissati soltanto fino al 31 gennaio 1973 ; che è quindi opportuno fissare i prezzi per la rimanente campagna tenendo conto degli elementi relativi alla produzione dei prodotti in questione nei nuovi Stati membri ;

considerando che, conformemente all'articolo 57 dell'atto allegato al summenzionato trattato, i corsi nei nuovi Stati membri devono essere ridotti dell'incidenza dell'importo compensativo ;

considerando che, per un prodotto nazionale definito nelle sue caratteristiche commerciali, il prezzo di riferimento è uguale alla media aritmetica dei prezzi alla produzione di ciascuno Stato membro, maggiorata, per rendere comparabili nella stessa fase di commercializzazione il prezzo di riferimento e il prezzo dei prodotti importati, di un importo calcolato sulla base degli oneri di commercializzazione ; che a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1291/70, i corsi da prendere in considerazione per la determinazione di tali prezzi alla produzione devono riferirsi alla fase di commercializzazione « uscita-organizzazione produttori », ovvero ad altra fase di commercializzazione comparabile ; che, a norma dell'articolo 24, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CEE) n. 1035/72, i prezzi d'entrata dei prodotti importati devono essere calcolati o riportati alla fase « importatore/grossista » ; che tali prezzi sono pertanto direttamente comparabili alla media aritmetica dei prezzi alla produzione e non è quindi necessario maggiorare tale media dell'anzidetto importo ;

considerando che, a norma dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1035/72, i prezzi alla produzione di ciascuno Stato membro corrispondono alla media dei corsi accertati, nei tre anni precedenti la fissazione del prezzo di riferimento, sul mercato o sui mercati rappresentativi situati nelle zone di produzione con i corsi più bassi ; che, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1291/70, i corsi che servono di base per tale calcolo devono riferirsi a prodotti della categoria di qualità I, tutti i calibri, presentati in imballaggio, tenendo presente che l'incidenza del costo dell'imballaggio è compresa nei corsi ; che d'altra parte l'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1035/72 prevede che debbano essere presi in considerazione soltanto i corsi accertati per prodotti o varietà che rappresentano una parte considerevole della produzione commercializzata nel corso dell'anno o di una parte di esso ;

considerando che, in conformità dell'articolo 23, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1035/72, la media dei corsi di ciascun mercato rappresentativo deve essere stabilita escludendo i corsi che possono essere considerati eccessivamente elevati o eccessivamente bassi rispetto alle fluttuazioni normali constatate su tale mercato ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prezzi di riferimento per le pere (escluse le pere da sidro sottovoce ex 08.06 B II della tariffa doganale comune), espressi in unità di conto per 100 kg netti, sono fissati come segue per i prodotti della

(1) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.
(2) GU n. L 291 del 28. 12. 1972, pag. 147.
(3) GU n. L 144 del 2. 7. 1970, pag. 10.
(4) GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 5.

categoria di qualità « I », tutti i calibri, presentati in imballaggio :

febbraio marzo aprile	15,—
maggio	—

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica fino al 31 maggio 1973.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 febbraio 1973.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI